

Certificati anagrafici e di stato civile

I certificati anagrafici sono rilasciati dal Comune di residenza e attestano le risultanze delle iscrizioni nell'anagrafe della popolazione residente (APR) e degli italiani residenti all'estero (AIRE).

I certificati anagrafici sono:

- certificato di stato di famiglia;
- certificato di residenza;
- certificato di cittadinanza;
- certificato di stato libero;
- certificato di stato vedovile;
- certificato di godimento dei diritti politici;
- certificato anagrafico di nascita;
- certificato anagrafico di matrimonio;
- certificato anagrafico di morte;
- certificato di esistenza in vita;
- certificati di iscrizione all'AIRE.

Validità dei certificati

1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

Hanno validità illimitata i certificati non soggetti a modificazioni (certificato anagrafico di nascita).

E' possibile richiedere gli estratti di:

- nascita
- morte
- matrimonio.

relativi agli eventi verificatesi in questo Comune.

SE IL CERTIFICATO DEVE ESSERE PRESENTATO A UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AD UN GESTORE DI PUBBLICO SERVIZIO È OBBLIGATORIO AVVALERSI DI UNA [AUTOCERTIFICAZIONE](#).

Non sono sostituibili con l'autocertificazione i sottoelencati documenti:

- **certificati medici, sanitari, veterinari**
- **certificati di origine e conformità alle norme comunitarie**
- **brevetti e marchi**

INFORMAZIONI GENERALI SU: Imposta di bollo e diritti di segreteria

I certificati richiesti all'ufficio anagrafe, devono essere rilasciati in bollo "sin dall'origine" (D.P.R. 642/72) per cui il bollo è la regola, mentre la "carta semplice" è l'eccezione, pena l'evasione del tributo di bollo.

Oltre al bollo devono essere versati i diritti di segreteria nella misura di:€ 0,26 per i certificati in carta libera e di € 0,52 per i certificati in bollo (per alcuni usi particolari è prevista anche l'esenzione dai diritti di segreteria).

Il bollo è una imposta riscossa dallo Stato in connessione alla formazione o all'uso di atti, certificati, registri o documenti individuati nella normativa vigente.

I diritti di segreteria sono un corrispettivo versato al Comune per una attività da esso svolta. La misura dei diritti di segreteria per le pratiche demografiche è fissata dalla Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n° 604 e successive modificazioni ed integrazioni.

[L'utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bolli e spese per fini diversi da quelli indicati sul certificato è una violazione della normativa fiscale vigente.](#)

L'articolo 22 del DPR 26 ottobre 1972, n° 642 stabilisce che sono **SOLIDALMENTE OBBLIGATI** al pagamento dell'imposta e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie tutti i soggetti che hanno sottoscritto, ricevuto, accettato o negoziato atti e documenti non in regola con l'imposta o che degli stessi facciano uso.

La responsabilità per il mancato pagamento del bollo ricade sul richiedente, su chi ha firmato l'atto e sul funzionario ricevente che non provvede a trasmettere l'atto irregolare all'ufficio del registro. La sanzione prevista va da 2 a 10 volte l'importo evaso più la marca prevista.

Non è nella facoltà del richiedente il certificato decidere se l'atto vada in bollo oppure in carta libera e neppure discrezione degli uffici che richiedono o rilasciano atti.

Facendo l'autocertificazione, invece, nulla è dovuto.

Sono soggette al bollo anche le autentiche delle firme in calce alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, a meno che non siano previste specifiche esenzioni per l'uso al quale le dichiarazioni sono destinate.

Le esenzioni dal Bollo sono applicabili esclusivamente nei casi previsti da apposite leggi.

I certificati anagrafici sono rilasciati **in carta libera "solo"** nei seguenti **casi di esenzione:**

Uso	Riferimento normativo	Imposta di bollo	Diritti di segreteria
Certificati rilasciati per l'esercizio dei diritti all' elettorato attivo e passivo (presentazione liste, accettazione candidature, ecc.).	DPR 642/72 Tab. B art. 1	ESENTE	ESENTE
Certificati rilasciati per la formazione degli elenchi dei giudici popolari e per la leva militare .	DPR 642/72 Tab. B art. 2	ESENTE	ESENTE
Certificati da produrre, anche dall'imputato, nell'ambito di procedimenti penali e disciplinari .	DPR 642/72 Tab. B art. 3	ESENTE	€ 0,26
Certificati da produrre ai competenti uffici ai fini dell' applicazione delle leggi tributarie .	DPR 642/72 Tab. B art. 5	ESENTE	€ 0,26
Certificati da produrre nell'ambito di un procedimento esecutivo per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.	DPR 642/72 Tab. B art. 5	ESENTE	€ 0,26
Certificati rilasciati nell'interesse dei non abbienti per ottenere sussidi.	DPR 642/72 Tab. B art. 8	ESENTE	ESENTE
Certificati richiesti da società sportive su disposizione delle relative federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza.	DPR 642/72 Tab. B art. 8bis	ESENTE	€ 0,26
Certificati occorrenti per le pratiche relative ad assicurazioni sociali obbligatorie (INPS) .	DPR 642/72 Tab. B art. 9	ESENTE	ESENTE
Certificati occorrenti per la liquidazione e il pagamento di pensioni, indennità di liquidazione, assegni familiari .	DPR 642/72 Tab. B art. 9	ESENTE	€ 0,26

Certificati occorrenti per la iscrizione nelle liste di collocamento .	DPR 642/72 Tab. B art. 9	ESENTE	€ 0,26
Certificati rilasciati per l' iscrizione, la frequenza e gli esami nella scuola dell'infanzia, scuola materna, e scuola dell'obbligo , per l'ottenimento di borse di studio e la riduzione delle tasse scolastiche .	DPR 642/72 Tab. B art. 11	ESENTE	€ 0,26
Certificati da produrre nell'ambito di procedimenti giurisdizionali o amministrativi relativi a controversie: in materia di assicurazioni sociali obbligatorie; individuali di lavoro; in materia pensionistica; in materia di locazione di immobili urbani.	DPR 642/72 Tab. B art. 12	ESENTE	€ 0,26
Certificati necessari per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo e prestiti agrari .	DPR 642/72 Tab. B art. 21bis	ESENTE	€ 0,26
Certificati da produrre nell'ambito delle procedure espropriative .	DPR 642/72 Tab. B art. 22	ESENTE	€ 0,26
Certificati da produrre per il rilascio di abbonamenti del trasporto di persone (ferrovie, autobus, ecc.).	DPR 642/72 Tab. B art. 24	ESENTE	€ 0,26
Certificati richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).	DPR 642/72 Tab. B art. 27bis	ESENTE	ESENTE
Certificati da presentare per procedimenti inerenti finanziamenti al medio e lungo termine già concessi e la loro esecuzione, modificazione ed estinzione. Sono soggetti a bollo i certificati necessari per la concessione del finanziamento (Ministero delle Finanze - Risoluzione 22.07.1996 n° 159).	DPR 601/73 art. 15	ESENTE	€ 0,26
Certificati da presentare per procedimenti inerenti: il credito all'artigianato, il credito cinematografico, il credito teatrale, il credito peschereccio già concessi e la loro esecuzione, modificazione ed estinzione. Sono soggetti a bollo i	DPR 601/73 art. 16	ESENTE	€ 0,26

certificati necessari per la concessione del finanziamento (Ministero delle Finanze - Risoluzione 29.11.1989 n° 452200).			
Certificati da produrre nell'ambito di procedimenti relativi a pensioni di guerra.	DPR 915/78 art. 126	ESENTE	ESENTE
Certificati da produrre nell'ambito di procedimenti relativi a liquidazioni di danni di guerra.	Legge 593/81 art. 12	ESENTE	€ 0,26
Certificati rilasciati nell'ambito di pratiche per l' adozione e l'affidamento di minori.	Legge 184/83 art. 82	ESENTE	ESENTE
Certificati rilasciati per pratiche di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio).	Legge 74/87 art. 19	ESENTE	ESENTE
Certificati rilasciati per l' iscrizione, la frequenza e gli esami nella scuola secondaria.	Legge 405/90 art. 7	ESENTE	€ 0,26
Certificati rilasciati per attestare l'avvenuta variazione della toponomastica o della numerazione civica.	Legge 537/93 art. 16	ESENTE	€ 0,26
Certificati rilasciati per ottenere il rilascio o il rinnovo della carta di soggiorno per cittadini comunitari.	DPR 54/2002 art. 5	ESENTE	€ 0,26
Recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti	Art. 32 D.Lgs. 271/89	ESENTE	€ 0,26

TEMPI DI RILASCIO

- Il rilascio allo sportello è immediato.

- I tempi di rilascio delle certificazioni qualora i dati non siano desumibili dagli archivi informatici sono vincolati alle ricerche negli archivi cartacei e pertanto possono variare da 2 a 4 giorni lavorativi.

Cosa non può fare la Pubblica Amministrazione

Le Amministrazioni Pubbliche non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare oppure che siano in possesso di altre pubbliche amministrazioni. Ciò significa che ad esempio il Comune di Spoltore non può richiedere per i propri residenti certificati di residenza o stati di famiglia, perché i dati in essi contenuti sono già noti all'amministrazione comunale.

Le Pubbliche Amministrazioni non possono rifiutarsi di accettare nei casi previsti le autocertificazioni. L'impiegato che rifiuti di accettare un'autocertificazione o le altre forme di semplificazione, incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 del Codice Penale e rischia di essere punito per omissione o rifiuto di atti d'ufficio. In questo caso il cittadino dovrà in primo luogo, accertare chi è il responsabile della pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome e qualifica.

Ottenuti i dati il cittadino dovrà richiedere, per iscritto, le ragioni del mancato accoglimento segnalando il caso al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata l'autocertificazione.

Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere ai cittadini la produzione di certificati di assenza di precedenti penali e di assenza di carichi pendenti, ma debbono essere accertati, presso gli uffici competenti, direttamente dall'amministrazione che deve emanare il provvedimento.

Cosa non può fare il Cittadino

Il cittadino non può utilizzare documenti di riconoscimento che contengono dati che abbiano subito variazioni dalla data del rilascio, allo scopo di sostituire certificati.

Il cittadino non deve effettuare dichiarazioni non veritiere.

L'amministrazione pubblica provvede d'ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino.

In considerazione dei gravi abusi che possono derivare dall'esercizio del diritto a presentare un'autocertificazione, il legislatore ha previsto che ogni comportamento illecito in merito alla stessa sia punito con severe sanzioni penali.

Le certificazioni, le autentiche di firma e copia di norma, ai sensi (Tab. A DPR 642/72 e successive modificazioni) devono essere rilasciate in bollo.

Le esenzioni dal Bollo sono applicabili esclusivamente nei casi previsti da apposite leggi.

Quando il cittadino richiederà un certificato o l'autentica di firma o copia dovrà indicare, sotto la sua diretta responsabilità, l'uso e/o la norma esentativa dal Bollo: in caso contrario il funzionario sarà costretto ad applicare la marca da Bollo.

Attenzione!!!

L'uso diverso da quello indicato sul certificato comporta evasione fiscale.

Carta d'Identità

Cos'è

La carta di identità è un documento di riconoscimento.

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO;

Il D.P.R. 445/2000 chiarisce che per documento di riconoscimento si intende ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri stati, che consente l'identificazione personale del titolare. Sono ritenuti documenti di riconoscimento e quindi documenti d'identità ed equipollenti tra di loro: carta d'identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato.

Viene rilasciata a tutti senza limiti d'età e vale 10 anni. Può essere rinnovata fino a 6 mesi prima della data di scadenza. Esistono due tipi di carte di identità:

- non valida per l'espatrio;
- valida per l'espatrio;

Cosa occorre

- 1) tre foto-tessera uguali tra loro e recenti;
- 2) la precedente carta d'identità scaduta (se il cittadino ne è in possesso), altrimenti è necessaria una copia della denuncia di smarrimento o furto se la precedente carta d'identità era ancora in corso di validità;
- 3) la presenza del cittadino interessato al momento della richiesta, munito di un documento di identità;

Per chi ha età compresa tra i 0 ed i 18 anni - (vedasi anche rilascio carta identità minori):

Per il rilascio di carta d'identità valida per l'espatrio ai minori di età compresa tra i 0 e i 18 anni, è necessaria l'autorizzazione da parte dei genitori, mediante apposizione di firma sul cartellino da ritirarsi presso l'ufficio Anagrafe. In mancanza di tale autorizzazione, verrà rilasciata una carta d'identità non valida per l'espatrio.

Oltre ai documenti di cui sopra, occorre:

- carta d'identità non valida per l'espatrio: la presenza di un genitore;
- carta d'identità valida per l'espatrio: entrambi i genitori.

L'autorizzazione del Giudice Tutelare è necessaria solo nel caso in cui l'altro genitore rifiuti di dare il proprio assenso

al rilascio del documento valido per l'espatrio.

Rilascio a seguito di smarrimento o furto

Oltre ai documenti di cui sopra occorre, occorre:

- denuncia di furto o smarrimento, in originale, rilasciata dall'autorità di Pubblica Sicurezza (Questura o Carabinieri)

Rilascio a seguito di deterioramento

Oltre ai documenti di cui sopra occorre:

- il documento deteriorato

Rilascio a cittadini stranieri residenti nel comune

Oltre ai documenti di cui sopra occorre:

- il permesso o carta di soggiorno in corso di validità, rilasciato dalla questura territorialmente competente. Il documento viene rilasciato non valido ai fini dell'espatrio.

Tempi e costi

Rilascio immediato - €. 5,42

Validita'

la carta d'identità vale 10 ANNI dalla data del rilascio, sia nel caso di rinnovo per scadenza naturale sia nel caso di rinnovo per smarrimento o furto.

Se la carta viene deteriorata prima della scadenza è possibile ottenerne una nuova presentando quello che ne resta e con la medesima procedura.

Dove rivolgersi e quando

SERVIZI DEMOGRAFICI DEL COMUNE DI Spoltore

Via G. DI MARZIO 66 – 65010 SPOLTORE

Tel. 085 4964225

Fax 0854662928

Dal Lun al ven 8.10-13.00 – il **martedì** ed il **giovedì** anche il pomeriggio 15.15/17.00

Normativa di riferimento:

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773
- Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635
- D.P.R. 30 dicembre 1965 n. 1656
- Legge 21 novembre 1967 n. 1185
- Legge 151/75 - riforma del diritto di famiglia
- D.P.R. 06 AGOSTO 1974 N. 649
- D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 - testo unico sulla documentazione amministrativa.
- D.P.R. del 18 gennaio 2002 n. 54 - testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea;
- D.L. 13/05/2011 n° 70;

NOTE:

Paesi esteri dove è possibile accedere con carta d'identità valida per l'espatrio:

1. Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Olanda, Principato di Monaco, Portogallo, Spagna, Svizzera
2. Cipro, Egitto, Estonia, Islanda, Lettonia, Lituania, Malta, Norvegia, Polonia, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, Slovenia, Svezia, Ungheria **(solo per i maggiori di anni 15)**;
3. Marocco Tunisia e Turchia: **solo per viaggi organizzati**;
4. Per ulteriori informazioni: www.poliziadistato.it e www.viaggiasesicuri.mae.aci.it

Cittadino Italiano non residente nel nostro Comune

È possibile ottenere, in casi particolari, il rilascio della carta di identità, anche nel nostro Comune, rivolgendosi all'Ufficio Anagrafe che richiederà al comune di residenza, un apposito nulla osta. In questo caso il rilascio non è immediato e le foto tessera necessarie sono 4.

D.L. 13-05-2011 n. 70

Rilascio della carta d'identità ai minori

L'articolo 10 del D.L. 13-05-2011 n. 70 intitolato "Servizi ai cittadini" ha introdotto nuove disposizioni in materia di carta di identità.

In particolare è stato soppresso il limite minimo di età per il rilascio del documento, per cui è possibile rilasciare una carta d'identità a chiunque residente nel comune di Spoltore a prescindere dalla sua età anagrafica.

Naturalmente i minori di anni 18 per i quali venga richiesta una carta valida anche per l'espatrio, devono

presentarsi presso gli uffici demografici accompagnati da entrambi i genitori, o da chi esercita la patria potestà, al fine di produrre l'assenso al rilascio del documento. Sono necessarie tre fotografie a colori formato tessera (cm 4,50 x 5,00)

Validità della carta d'identità.

Da 0 a 3 anni di età, validità 3 anni.

Da 3 a 18 anni di età, validità 5 anni.

Oltre, validità 10 anni.

Firma del titolare.

Il documento deve riportare la firma del titolare che abbia compiuto **12** anni di età alla data del rilascio.

Condizioni di utilizzo.

L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio per i minori di anni 14 è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia dei genitori o di chi ne fa le veci. In alternativa il minore deve produrre una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura o dalle autorità consolari, che contenga il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.

Si informano i genitori del minore o chi ne fa le veci, che alcuni Stati possono richiedere documentazione idonea a verificare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità).

Periodo estivo

I signori cittadini che non avessero urgente necessità di fornire i propri figli del documento in questione, in considerazione del fatto che l'afflusso ai servizi demografici in questo periodo dell'anno è particolarmente consistente, sono pregati di differire le proprie richieste ai periodi di minor afflusso.

Si ringrazia per la sensibilità.